



TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA

AFFARI CIVILI

Il Giudice, nella persona della dott.ssa **Serena Berenato**, visto l'atto di citazione in opposizione con cui la **Vigas S.p.A.** nella persona del legale rappresentante, ha introdotto il giudizio di cui in epigrafe; vista l'istanza di sospensione *in audita altera parte* dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali sui quali si fonda l'atto di precetto notificato alla società attrice in data 20 luglio 2024, con il quale è stato intimato il pagamento di complessivi euro 665.475,32 – per come meglio specificato in precetto; considerato che tra i motivi di opposizione vi è l'insussistenza di titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., posto che i contratti di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto devono qualificarsi quale mutui c.d. condizionati per difetto del requisito tipizzante della realtà; ritenuto che il Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ha il dovere di verificare, anche *ex officio*, la sussistenza di valido titolo esecutivo (cfr. fra le più recenti Cass Civ. n. 31955/2018); ritenuto che nel caso di specie non viene in dubbio il perfezionamento dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, essendovi l'effettiva erogazione delle somme oggetto del finanziamento (*ex multis*, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21/02/2001, n. 2483; Cass. Civ., Sez. IV, 21/12/1990, n. 12123), bensì la loro idoneità dei contratti di mutuo a fungere da titolo esecutivo; ritenuto che, dalla lettura dei contratti, si evince che in entrambi i casi le somme sono state contestualmente costituite in deposito cauzionale, sicché costituita la somma mutuata in deposito infruttifero, è la banca che torna ad essere proprietaria (art. 1834 c.c.) del denaro, così che alcuna obbligazione restitutoria sorge in capo al debitore, che anzi – adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 4 del capitolato delle condizioni generali di mutuo - è creditore della mutuante; ritenuto, pertanto, che allo stato non è stato prodotto atto pubblico notarile nel quale è cristallizzato il passaggio delle somme precettate dalla sfera patrimoniale della Banca a quella della **Vigas S.p.A.** richiamata la sentenza della Suprema Corte nr. 12007/2024 pubblicata il 3 maggio 2024 nella quale si statuisce che “*non vi è dubbio che, fino al momento dell'effettivo “svincolo” delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo alla società mutuataria, in*



quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto, erano tornate immediatamente ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante; la società mutuataria non ne aveva, quindi, più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante” (Cass. sez. 3., sentenza nr. 12007/2024);

considerato, dunque, che nel caso in esame all’esito del sommario esame degli atti di causa appare fondata la prospettazione di parte attrice sulla carenza di validi titoli esecutivi alla base dell’atto di precetto;

P.Q.M.

- 1) dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli di cui all’atto di precetto opposto;
- 2) fissa per la comparizione delle parti ai fini della conferma ovvero della revoca del presente provvedimento l’udienza dell’**11 dicembre 2024 ore 11:00**;
- 3) ordina che parte istante notifichi l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo *inaudita altera parte* unitamente al presente decreto a parte opposta almeno 30 giorni prima dell’udienza.

Manda alla Cancelleria per la formazione di subprocedimento e per ogni ulteriore adempimento di competenza.

Gela, 24 ottobre 2024

Il Giudice

Serena Berenati

